



COBAS - Comitati di Base della Scuola - Padova

Viale Cavallotti, 2 - tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373
sito: www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html
mail: perunaretediscuole@katamail.com

**Al Dirigente dell'Ufficio IX Ambito territoriale della provincia di Padova
Dott. Paolo Jacolino**

**Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria superiore della
provincia di Padova**

**e p.c. Al Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Gianna Marisa Miola**

**Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore.
Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida**

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l'anno scolastico 2012/2013 l'Amministrazione Scolastica stia provvedendo a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima.

Infatti, è notorio che senza l'assenso dell'interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste, che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, **l'articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009** definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l'orario di insegnamento dei docenti: *“L'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”* Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: *“negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.*

Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l'orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che **l'articolo 22 della Legge n. 448/2001** (la c.d. finanziaria 2002) **ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto**, ovverosia che l'orario di insegnamento oltre l'orario di lavoro stabilito

dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*. **Tale eventualità è quindi possibile** (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) **solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell'interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.**

Si aggiunga che nemmeno l'**art. 35, comma 1, della Legge n° 289/2003** prevedeva la possibilità di superare il limite dell'orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”* **La norma citata non prevede che sia possibile superare tale limite di 18 ore obbligatorie.**

L'**art. 19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009** (GU n. 151 del 2 luglio 2009) recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” ai sensi dell'art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n. 133 **ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”**, ma anch'esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce *“I Dirigenti Scolastici ... attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*.

Per ultima, **la circolare 25 del 29/3/2012** così recita a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: *“Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le*

20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente."

Dunque l'obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. **Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all'assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.**

A riprova di quanto fin qui sostenuto, e cioè della mancanza di obbligo di accettare un insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, si devono anche considerare le norme che regolano la retribuzione delle ore di cattedra eccedenti le 18 ore, che sono attività straordinarie e compensate in misura assai inferiore rispetto alle ore di insegnamento obbligatorio. Infatti, le ore di insegnamento prestate oltre le 18 obbligatorie previste contrattualmente sono retribuite in misura di 1/78 dello stipendio mensile. Pertanto, anche le norme vigenti sulla retribuzione di tali ore ribadiscono in modo inconfutabile che il servizio prestato su tali attività di insegnamento è aggiuntivo e non obbligatorio.

Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il DPR 81/2009.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento. **La CM 25/2012 sugli organici prevede a pag. 13 la riconduzione delle cattedre a 18 ore, ma aggiunge: "si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore ... fermo restando che le stesse non potranno avere comunque un orario inferiore alle 15 ore settimanali".** La stessa CM prevede ancora che **"solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre superiori alle 18 ore"** sempre con il consenso dell'interessato: ma **questa ipotesi residuale non può esser applicata in via preventiva a tutte le cattedre.** Infine, sempre la CM 25/2012 a pag. 14 prevede che " ... in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ...".

Alla luce della normativa vigente e soprattutto in riferimento al DPR 81/2009 e alla CM 25/2012 tutte le cattedre devono essere ricondotte a 18 ore.

Si aggiunga che tutte le operazioni effettuate dai Vostri Uffici sono inficiate di illegittimità anche perché l'Amministrazione Scolastica procede alla riduzione delle cattedre, delle classi e dei posti **sulla base di tabelle inserite in uno schema di Decreto Interministeriale che, allo stato, non pare sia entrato in vigore poiché la procedura prevista dalla legge non è stata completata.** Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre superiori alle 18 ore ed, infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà scippare dalle future disponibilità ulteriori ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS - Comitanti di Base della Scuola**

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si valuterà l'opportunità di presentare formale ricorso amministrativo giurisdizionale e patrocinare l'attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Si rimane in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

per i Cobas della scuola di Padova e provincia
Carlo Salmaso
perunaretediscuole@katamail.com



Padova, 3 luglio 2012